

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e, in particolare, l'articolo 24, secondo il quale: *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*;

Rilevato che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 2939 del 21 settembre 2017, è stato adottato l'atto ricognitivo di cui all'articolo 24 del d.lgs. 175/2016 che, con riguardo alla società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. (di seguito, la Società), partecipata al 100 per cento da Finaosta S.p.A., dà atto che sussistono adeguate ragioni per il mantenimento della partecipazione, nonostante la società abbia prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi precedenti, subordinando il mantenimento alla presentazione di un Piano almeno triennale di risanamento aziendale;

Rilevato che, in data 29 settembre 2017, l'allora Assessorato al bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate ha trasmesso la deliberazione del Consiglio regionale 2939/2017 alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, cui ha fatto seguito la trasmissione del Piano pluriennale di risanamento aziendale della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l., approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3342 in data 27 marzo 2018;

Preso atto che, con decreto 9/2018 del 7 maggio 2018, il Presidente della predetta Sezione regionale di controllo ha disposto l'avvio di un approfondimento istruttorio sui provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto che il predetto procedimento istruttorio si è concluso con la deliberazione n. 8/2018/VSGO del 22 giugno 2018, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha ritenuto il provvedimento di ricognizione non conforme alle prescrizioni di cui al d.lgs. 175/2016, invitando la Regione ad assumere le iniziative necessarie per superare le criticità riscontrate nel piano periodico di razionalizzazione ed evidenziando, avuto riguardo alla società Struttura Valle d'Aosta S.r.l., la presumibile sussistenza di molteplici problematiche, che hanno determinato l'avvio di un'autonoma istruttoria avente ad oggetto l'analisi condotta sul piano di risanamento aziendale della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l.;

Rilevato che l'istruttoria specificamente riferita al piano di risanamento aziendale della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. si è conclusa con la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti n. 13 del 27 luglio 2018, con cui è stata approvata la *“Relazione sul piano pluriennale di risanamento aziendale della società Struttura Valle d'Aosta srl, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3342 in data 27 marzo 2018”*, nella quale si sottolinea come *“il complesso delle azioni proposte si connota per una scarsa significatività delle iniziative propugnate, dovendosi prevedere che, in questa prospettiva, difficilmente uno stabile equilibrio di bilancio (economico e finanziario) potrà essere attinto dalla gestione societaria”*;

Evidenziato, in particolare, che, secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, *“seppur formalmente costituita come s.r.l., da un punto di vista sostanziale la società si presenta quale soggetto strumentale dell'Amministrazione regionale. Soggetto che, in conseguenza delle “oscillazioni” statutarie registrate negli anni, dettate dalle contingenti necessità di far fronte a*

modifiche legislative di provenienza nazionale, ed in assenza di cambiamenti strutturali in punto di amministrazione e controllo (che le assegnino quell'autonomia gestionale tipica dei soggetti di diritto privato costituiti con finalità lucrative), continuerà a registrare perdite di conto economico le quali, nel breve periodo e nell'impossibilità di procedere ad aumenti di capitale, non potranno non minare l'equilibrio patrimoniale della società", dovendosi, a giudizio della Sezione, ritenere che "il piano non conduca ad un risanamento concreto. In effetti, se è vero che si prevede nel triennio una graduale riduzione della perdita d'esercizio, cionondimeno tale contenimento non consente di raggiungere uno stabile equilibrio economico, in conseguenza dell'enorme sproporzione tra i costi di ammortamento delle immobilizzazioni detenute dalla società ed il risibile volume di ricavi attesi, anche nella loro auspicata, favorevole proiezione.", rilevando altresì come "Analoghe considerazioni attingono il fronte dell'equilibrio finanziario: seppur esso venga asseritamente conseguito e mantenuto, la Sezione, per le ragioni prima esposte, non può che rilevare come esso appaia fondato su ipotesi obiettivamente poco realistiche, quali la coincidenza tra ricavi ed entrate finanziarie, condizioni che, nel lumeggiato contesto, si presentano difficilmente verificabili, se non aleatorie.";

Preso atto che, alla luce delle suddette considerazioni, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha richiamato l'Amministrazione regionale, tenuto conto del disposto dell'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 175/20165, ad una complessiva revisione del piano predisposto, allo scopo di garantirne una maggiore attendibilità ed una più efficace esecuzione, prevedendo che l'Amministrazione regionale debba riferire tempestivamente sulle iniziative adottate;

Ritenuto, pertanto, opportuno, approfondire i rilievi e le criticità evidenziate nella predetta deliberazione per poi individuare, anche mediante la comparazione con realtà analoghe, soluzioni che consentano di revisionare, se necessario mediante le necessarie modificazioni legislative, il modello di organizzazione, amministrazione e controllo della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l., garantendo il perseguimento delle finalità di pubblico interesse sottese alla costituzione della società di cui trattasi, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

Considerato, a tal fine, necessario costituire un gruppo di lavoro, garantendo l'apporto di tutte le competenze utili per una disamina approfondita del contesto e per l'elaborazione di proposte sulla base delle quali revisionare il Piano o individuare soluzioni organizzative e gestionali alternative a quelle ad oggi esistenti;

Ritenuto necessario che il gruppo di lavoro sia composto dal Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia, dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, dal Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di stato, dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, o dai dirigenti e dipendenti dei rispettivi Dipartimenti, e da un rappresentante di Finaosta S.p.A., i quali potranno avvalersi di esperti esterni individuati da Finaosta S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), senza oneri per il bilancio regionale, per il necessario e qualificato supporto utile alla disamina dei vincoli derivanti dal contesto normativo di riferimento concernente le società a partecipazione pubbliche;

Ritenuto che i lavori del gruppo di lavoro siano presieduti dal Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia e debbano concludersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, con una relazione scritta che dovrà essere trasmessa al Presidente della Regione e all'Assessore alle finanze, attività produttive artigianato e politiche del lavoro, perché possano riferire dei relativi esiti alla Giunta e al Consiglio regionali per ogni conseguente determinazione;

Evidenziato che la partecipazione al gruppo di lavoro non comporta oneri a carico della Regione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della struttura Società partecipate, credito e previdenza integrativa del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate e dal Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell'Assessore alle finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro, Stefano Aggravi;

Ad unanimità di voti favorevolmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare la costituzione di un gruppo di lavoro con l'obiettivo di approfondire i rilievi e le criticità evidenziate nella deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti n. 8 del 2018, recante "*Relazione sul piano pluriennale di risanamento aziendale della società Struttura Valle d'Aosta srl, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3342 in data 27 marzo 2018*", per poi individuare, anche mediante la comparazione con realtà analoghe, soluzioni che consentano di revisionare, se necessario anche mediante le necessarie modificazioni legislative, il modello di organizzazione, amministrazione e controllo della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l., garantendo il perseguimento delle finalità di pubblico interesse sottese alla costituzione della società di cui trattasi, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- 2) di stabilire che il gruppo di lavoro sia composto dal Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia, dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, dal Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di stato, dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, o dai dirigenti e dipendenti dei rispettivi Dipartimenti, e da un rappresentante di Finaosta S.p.A., i quali potranno avvalersi di esperti esterni individuati da Finaosta S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), senza oneri per il bilancio regionale, per il necessario e qualificato supporto utile alla disamina dei vincoli derivanti dal contesto normativo di riferimento concernente le società a partecipazione pubbliche;
- 3) di stabilire che i lavori del gruppo di lavoro siano presieduti dal Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia e debbano concludersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, con una relazione scritta che dovrà essere trasmessa al Presidente della Regione e all'Assessore alle finanze, attività produttive artigianato e politiche del lavoro perché possano riferire dei relativi esiti alla Giunta e al Consiglio regionali per ogni conseguente determinazione;
- 4) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.